

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 12

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2008

Modifiche agli articoli 4, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 76-*bis*, 78, 93, 100, 107, 113, 135-*ter*, 151-*bis*, 156-*bis* e 162, nonché introduzione degli articoli 15-*bis* e 40-*bis*, ed abrogazione degli articoli 114, 137 e 138 del Regolamento concernenti l’elezione del Presidente, la costituzione dei Gruppi parlamentari, il riconoscimento di maggiori garanzie e prerogative alle Opposizioni, l’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali ai sensi dell’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la riduzione delle Commissioni parlamentari permanenti, il potenziamento del lavoro parlamentare in Commissione, la programmazione dei lavori, la razionalizzazione della presentazione degli emendamenti, il nuovo computo degli astenuti, le dimissioni volontarie dei Senatori, il potenziamento degli strumenti di sindacato ispettivo e le inchieste parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modifica al Regolamento del Senato proposto dal Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori non può considerarsi una mera «risposta» a quelle già all'esame della Giunta per il Regolamento. Essa rappresenta, piuttosto, una riforma organica – a Costituzione vigente – del Senato della Repubblica, nell'ambito del sistema e della forma parlamentare italiana.

Naturalmente, sullo sfondo vi è la grande questione costituzionale ancora irrisolta: ha senso il nostro bicameralismo perfetto? A che serve avere due Camere identiche? È ormai evidente che in un Paese a struttura territoriale complessa come il nostro e con un sistema costituzionale a più livelli decisionali sia indispensabile una Camera che questa complessità rappresenti. Che sia cioè lo «sbocco al centro», la sintesi nazionale, la giusta composizione degli interessi di questa Italia profonda.

Per fare questo è necessaria, però, una legge costituzionale, difficile sia tecnicamente che politicamente. Anche perché deve sradicare posizioni politiche insediate nel tempo, perché deve stabilire nessi e coordinamenti nuovi tra governi locali e loro rappresentanza nazionale, perché deve ridurre il numero delle cariche parlamentari a disposizione del ceto politico.

L'ipotesi di riforma regolamentare che qui si avanza è dunque necessariamente più circoscritta, ma anche di più immediata applicazione e, nel suo ambito, non meno efficace per rendere il nostro bicameralismo più aperto ed accogliente e, nello stesso tempo, più efficiente e meno costoso.

Le linee direttrici di tale proposta, pensata ovviamente per questo ramo del Parlamento – che ha peculiarità ed esigenze in parte di-

verse dalla Camera dei Deputati – sono caratterizzate, anzitutto, dall'incremento del sistema delle garanzie, dalla maggiore efficienza, dall'ingresso di rappresentanti dei territori nei procedimenti parlamentari decisionali, dalla semplificazione e dal risparmio di risorse pubbliche.

Elementi che paiono ormai perduti nell'attuale modello parlamentare, nel quale la prassi ha di fatto preso, almeno per quanto riguarda il Senato, un deciso sopravvento sulla codificazione trasparente e sulla applicazione rigorosa delle disposizioni regolamentari. La chiarezza delle regole procedurali scritte è, infatti, presupposto per il loro rispetto, oltre che fattore di prevenzione rispetto a qualunque eventuale asimmetria istituzionale.

Il sistema Parlamento è oggi «tramortito»: si trova nel mezzo di una crisi di identità, di rappresentatività e di legittimazione ed anche di funzionalità ed efficacia nell'esercizio dei suoi compiti costituzionali.

La funzione tipica del Parlamento, cioè quella legislativa, è di fatto ipotecata dall'Esecutivo. La prevaricazione governativa *assoluta*, caratterizzata dal combinato disposto di decretazione d'urgenza, fiducie parlamentari, emendamenti, maxi-emendamenti e leggi di delegazione nonché dalla rinuncia ai poteri «filtro» dei Presidenti delle Camere configurano, piuttosto, un ordinamento altro e diverso, che non conosce più il principio supremo della separazione dei poteri. Un ordinamento che il costituzionalismo liberale non sarebbe più in grado né di classificare né di definire.

La decretazione d'urgenza è divenuta, in altri termini, il modo ordinario di legiferare travalicando il carattere assolutamente eccezionale assegnatogli dalla Carta costituzio-

nale. I nefasti effetti dello scoordinato innesto sulle regole vigenti di una modalità operativa predominante, cui contribuisce non poco l'azione dell'Esecutivo, vengono poi utilizzati a pretesto per incentivare il ricorso alla decretazione stessa, in via ormai sistematica.

Proprio l'espansione della emanazione dei decreti-legge in una legislatura caratterizzata, diversamente dalla precedente, da una ampia maggioranza in entrambi i rami del Parlamento, fa comprendere come ogni ulteriore sbilanciamento delle regole a favore del Governo non sia ragionevole, oltre che sicuramente dannoso per le prerogative parlamentari, ormai ridotte a forma residuale.

La forma di governo parlamentare non può e non deve morire sotto le macerie catastrofiche di una invalsa prassi governativa e parlamentare che distrugge, nei fatti, i principi democratici fondamentali, pur solennemente proclamati. La «centralità del Parlamento» è un valore da salvaguardare, non sacrificabile sull'altare della produzione legislativa senza regole e senza limiti: nell'interesse di tutte le forze presenti nelle Camere rappresentative, per mantenere vivo lo spirito che disegnò ed ispirò l'essenza della nostra Carta costituzionale.

Perché il Parlamento possa essere difeso, occorre tuttavia dare corpo effettivo alla sua centralità, in modo da considerarla come valore di riferimento forte e condiviso.

Si registra, invece, che le modifiche al Regolamento del Senato già presentate dalla maggioranza sono tese ulteriormente a sbilanciare procedure e tempi di discussione a favore del Governo, riducendo Aula e Commissioni del Senato a luogo di mera ratifica di decisioni assunte altrove, in un quadro in cui ormai si fanno sentire con forza gli spostamenti progressivi del livello decisionale dallo Stato centrale alle autonomie locali e dallo Stato centrale alla Unione europea. Al contrario, l'accresciuta autorevolezza e incisività del lavoro parlamentare – soprattutto quello di Commissione – rappresentano un

punto saliente delle nostre proposte. Una più decisa autorevolezza ed efficienza del Parlamento è, peraltro, interesse del Governo stesso nell'esercizio dei rispettivi ruoli costituzionalmente riconosciuti.

Perché ciò si realizzi occorre partire, in Senato, dal rafforzamento delle Commissioni permanenti e dall'ingresso delle rappresentanze delle regioni e degli enti locali.

Lo scopo essenziale di una seconda Camera eletta «su base regionale», come è il nostro Senato, non può che sostanziarsi nella rappresentanza e nell'equilibrio nazionale del territorio, tra regioni, province e comuni. Questo, contro i rischi attuali di sgretolamento nazionale ed, in particolare, per assicurare le legature del Paese tra il centro dello Stato e la sua periferia: che garantisca l'equa ripartizione delle risorse, che sia il luogo da cui il «federalismo italiano» nasca nella sua pienezza per assicurare la piena unità della Repubblica. La presente proposta di riforma regolamentare si occupa anche di questo, naturalmente nelle forme e nei limiti della modifica al Regolamento del Senato a Costituzione vigente. E lo fa attuando l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 che delinea, in attesa di una riforma del sistema bicamerale, l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti di regioni e di enti locali proprio attraverso i regolamenti parlamentari: questi ultimi, infatti, sono espressamente richiamati dal legislatore costituzionale del 2001 per stabilire le modalità di composizione e di funzionamento di tale Commissione bicamerale integrata.

Dal 2001, di fatto, si è sabotato l'ingresso in Parlamento di rappresentanti delle regioni e delle altre autonomie locali che dovevano integrare la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nel frattempo, tuttavia, il Paese va progressivamente avvitando in uno scontro che si condensa nel conflitto tra Stato e regioni in seno alla Corte costituzionale e, soprattutto, nella disomogeneità dei livelli delle prestazioni nel sempre più

variegato territorio nazionale, senza alcun recupero in termini di maggior efficienza ed economicità. La necessità della tempestiva integrazione della Commissione parlamentare deriva, dunque, da un lato dalla necessità di una partecipazione di regioni ed enti locali nell'esercizio della funzione legislativa (condivisa con le regioni) e, dall'altro, l'esigenza di riequilibrare il peso esercitato in questi anni dal sistema delle Conferenze Stato-autonomie territoriali. L'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 è necessaria e indifferibile anche in base alle numerose indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale, nell'ottica di un buon funzionamento di un sistema istituzionale «a più livelli». È innegabile, infatti, che la mancata integrazione abbia fino ad oggi comportato una serie di problemi inerenti la nostra forma di stato. Ciò emerge, con estrema chiarezza, anche dall'elevato contenzioso costituzionale che ha avuto, come parametro, il nuovo Titolo V della Costituzione e la connessa problematica soluzione che il riparto di competenze ha trovato in quella sede.

Piuttosto che dare legittimazione formale ad una prassi degenerante che alimenta la confusione dei ruoli e rende sempre più affannoso il rispetto delle regole, riteniamo preferibile recuperare l'efficienza organizzativa e produttiva del Senato. A tal fine può essere utile, inoltre, capovolgere alcuni tra gli attuali metodi di lavoro parlamentare, puntando a ricostruire davvero, con i tempi e i modi necessari, la vitalità dei luoghi di lavoro principali: le commissioni parlamentari, quali sede di interlocuzione imprescindibile e di confronto reale sui provvedimenti concreti, salvaguardando al contempo i diritti delle opposizioni e il principio di pubblicità dei lavori delle Camere.

Occorre, dunque, dare una nuova e autentica «svolta» alla nostra storia costituzionale. È in questa nuova centralità del Parlamento che potrà forse realizzarsi quell'intreccio, quella «fertilizzazione» reciproca tra regola-

menti parlamentari, legge elettorale e revisione costituzionale: per recuperare il senso, oggi dissipato di «Repubblica parlamentare».

In questa prospettiva, la strategia riformatrice sottesa alle presenti modifiche regolamentari si caratterizza per, almeno, sei elementi principali:

1) aumento dell'efficienza degli organismi parlamentari, sia in termini quantitativi che qualitativi, con particolare riferimento alle Commissioni permanenti ed all'Assemblea;

2) integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle regioni, delle province autonome, e degli enti locali, in attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

3) risparmio di risorse economiche e finanziarie consistenti nella riduzione di organismi la cui autonomia è superata dalla modifica dell'assetto di competenze (a livello comunitario e regionale, soprattutto) che diventano quindi «accorpabili» nelle strutture parlamentari già esistenti, senza pregiudicare una adeguata sede di esame dei provvedimenti;

4) creazione di un Coordinamento delle Opposizioni come organo del Senato autonomo rispetto ai Gruppi di Opposizione ma di essi rappresentativo. Con poteri e ruoli di impulso e confronto parlamentare rispetto al governo ed alla maggioranza;

5) maggior rafforzamento del sistema delle garanzie per le Opposizioni parlamentari, nell'ambito del lavoro delle Giunte parlamentari, delle Commissioni di inchiesta, della programmazione dei lavori, del procedimento legislativo e degli strumenti di indirizzo e di controllo;

6) nuova regolamentazione delle dimissioni volontarie dei Senatori dal mandato parlamentare, sottraendole alla votazione (segreta) dell'Assemblea.

La presente proposta di modifica al Regolamento del Senato si compone, complessivamente, di 33 articoli.

L'articolo 1 risponde alla fondamentale esigenza organizzativa di adeguamento dei regolamenti parlamentari al nostro sistema tendenzialmente maggioritario. La riforma deve partire proprio dall'organo che rappresenta il Senato della Repubblica e costituisce, in un certo senso, il custode dell'indipendenza e della dignità costituzionale di questa: il suo Presidente. Appare infatti assolutamente necessario rafforzare la configurazione del Presidente di Assemblea parlamentare quale soggetto terzo rispetto alla dialettica maggioranza-opposizione all'interno dell'organo. Il Presidente è il garante della legalità regolamentare (oltre che, ovviamente, costituzionale) in ciascuna Camera del Parlamento. Ogni appannamento di questa funzione rischia di determinare gravi crisi di legittimazione dell'istituzione nel suo complesso. La configurazione del Presidente come figura al di sopra delle parti risponde, del resto, ad un'antica tradizione del parlamentarismo italiano e non solo di questo. Stridono con questa configurazione le norme regolamentari che ne consentono un'elezione meramente maggioritaria. Si rende assolutamente necessario, pertanto, prevedere maggioranze qualificate di elezione del Presidente di Assemblea parlamentare, quali potrebbero essere - almeno nelle prime votazioni - quella dei due terzi dei componenti. Dopo tre votazioni, tuttavia, appare comunque necessario il mantenimento del «ballottaggio» tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. Questo per la rilevante funzione di supplenza che il Presidente del Senato è chiamato a svolgere nei confronti del Presidente della Repubblica, «nel caso che egli non possa adempierle» (*ex art 86 Cost.*).

L'articolo 2 riguarda la nuova disciplina sulla costituzione dei Gruppi parlamentari. La parte normativa sui gruppi è, infatti, quella più vetusta nel nostro sistema parla-

mentare. Nel 1920, quando fu introdotta, era la più moderna: nel senso che era volta ad assicurare la piena corrispondenza di funzionamento del Parlamento in un ordinamento politico ed elettorale fondato sui partiti e sulle regole proporzionali. Nel 1949 apparve ancora in sintonia con le leggi elettorali proporzionali della Repubblica: sebbene già da allora si rivelasse insufficiente la «continuazione» attuativa, sia nel meccanismo elettorale sia nel nostro regolamento, della indicazione «eletto a base regionale» contenuta nell'articolo 57 della Costituzione. È comunque dal 1994 che appaiono del tutto incongrue le norme in materia di Gruppi parlamentari. Tali norme oggi consentono, com'è ampiamente noto: la formazione di Gruppi sulla base del semplice requisito numerico (nel frattempo, prima il regolamento del Parlamento europeo, all'articolo 29, poi la Corte di Giustizia dell'Unione, con la sentenza del 2 ottobre 2001, avevano indicato nell'«affinità politica» il necessario complemento fondativo del dato aritmetico); il frazionamento in Parlamento di formazioni politiche che si erano presentate unite di fronte al corpo elettorale; le denominazioni dei gruppi senza alcuna corrispondenza con le denominazioni e i simboli che gli elettori hanno avuto presente sulla scheda nel momento elettorale; il frazionamento di comodo dei gruppi più numerosi sia per favorire la nascita di gruppi privi del requisito minimo numerico, sia per forzare i criteri di rappresentatività politica in Commissione. Si tratta, come ognuno intende, di elementi che conducono alla non corrispondenza tra realtà parlamentare e realtà elettorale e, come da tempo denunciato da studiosi ed esperti, offrono al Paese una immagine di artificiosità e di lontananza istituzionale: rispetto alla semplificazione che si è creata con la competizione bipolare ben presente all'elettorato nelle consultazioni successive al 1994. La presente proposta di modifica all'articolo 14 del Regolamento tende ad eliminare queste

manifeste incongruenze. Le semplificazioni proposte tendono infatti:

1) ad assicurare l'esatta corrispondenza, politica e formale, tra gruppi parlamentari e i partiti o coalizioni di partiti che hanno candidato i senatori eletti;

2) ad evitare i frazionamenti in gruppi distinti dalle formazioni politiche che si sono proposte unite al corpo elettorale;

3) a prevenire l'eventuale ulteriore frammentazione del Gruppo misto in componenti politiche, ai soli fini della visibilità all'interno e all'esterno del Senato;

4) ad arginare il «transfughismo parlamentare».

Con l'articolo 3 si vuole inserire, tra gli organi del Senato, il Coordinamento delle Opposizioni - in luogo di un Gruppo maggioritario dell'opposizione cui le altre minoranze possano solo aderire - con pari diritto di intervento rispetto al Presidente del Consiglio dei ministri e al Governo. Tale Coordinamento è composto da un Presidente e da almeno due vice Presidenti eletti da e tra tutti i Senatori che non hanno votato la fiducia al Governo.

Con l'articolo 4 si inserisce nel Regolamento un serio disincentivo economico ed organizzativo volto a scoraggiare il passaggio di senatori eletti in altra lista elettorale verso il Gruppo Misto, al fine di garantire, anche sotto questo profilo, il pieno rispetto della volontà degli elettori.

L'articolo 5 della presente proposta regolamentare modifica la composizione e la funzionalità della Giunta per il Regolamento, organo «perno» fondamentale per la corretta funzionalità dell'Assemblea. Si vuole perciò garantire sia la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizione al suo interno che la possibilità di attivazione della Giunta stessa da parte di un numero qualificato di senatori, da metà della Giunta stessa nonché dal Coordinamento delle Opposizioni. Anche ciascun Presidente di Gruppo può chiedere una convocazione della Giunta, ma soltanto

attraverso l'assenso del Presidente del Senato, per non trasformare questo elemento di trasparenza in uno strumento meramente ostruzionistico.

Con la presente proposta di modifica regolamentare si prevede, inoltre, la pubblicazione delle prassi, dei precedenti e dei pareri della Giunta per il Regolamento riguardanti tutti gli articoli del Regolamento del Senato. Si prevede inoltre, *pro futuro*, che tutti i precedenti rilevanti ed i pareri della Giunta per il Regolamento siano pubblicati e classificati come documento numerato. È assolutamente noto che nell'ambito dei lavori parlamentari il valore della prassi e del precedente assume una importanza primaria e prioritaria, che talvolta svuota la norma regolamentare scritta. Appare quindi opportuno, a nostro avviso, rendere assolutamente trasparenti nei confronti di tutti i Senatori - attraverso una pubblicazione redatta «articolo per articolo» a cura di due Senatori, uno di maggioranza e uno di opposizione, coadiuvati dal Segretario Generale del Senato - le varie interpretazioni fattuali del Regolamento. Si evita in tal modo un uso, e un possibile abuso, dell'enorme «potere del precedente» detenuto soltanto dal Presidente dell'Assemblea. Tale potere, peraltro assolutamente legittimo, gli deriva infatti dal fatto di disporre di tutti i precedenti e delle prassi con assoluta immediatezza. La trasparenza deve essere valore fondamentale della nostra Assemblea e del nostro Regolamento: la sua conoscenza e la sua applicabilità deve quindi essere accessibile a tutti i Senatori della Repubblica, in egual misura.

L'articolo 6, analogamente all'articolo precedente, mira all'ampliamento del sistema delle garanzie prevedendo e codificando l'appartenenza alle Opposizioni del Presidente della Giunta delle elezioni e dell'immunità. Ciò per valorizzare e salvaguardare la specificità delle delicate funzioni dell'organo. Pur nella consapevolezza che esiste un dibattito ormai maturo in merito alla superabilità di un modello che rimette in

capo alle stesse Camere le decisioni ultime riguardanti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei loro componenti – attuabile soltanto con riforma costituzionale *ex* articolo 138 della Costituzione – la soluzione che si propone è la più immediatamente applicabile e comunque fortemente innovativa.

L'articolo 7 riduce da 14 a 10 le Commissioni parlamentari permanenti, ridistribuendone le competenze, anche in considerazione delle disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione. Un minor numero di commissioni, con un conseguente maggior numero di componenti, non comporta il declassamento di specifiche tematiche. Essa, al contrario, presuppone una organizzazione interna delle Commissioni permanenti in sottocommissioni o in comitati tematici (si veda l'esperienza della 1° Commissione in tal senso) preferibilmente dotati di proprio regolamento, cui demandare l'istruttoria approfondita di argomenti settoriali a beneficio del *plenum* della Commissione che dovrà poi deliberare nel merito. Anche il rafforzamento della fase consultiva presuppone una concentrazione delle Commissioni, accrescendo conseguentemente le competenze individuali dei loro membri.

All'articolo 8, la presente proposta di modifica regolamentare vuole circoscrivere e limitare l'uso – ed assai spesso l'abuso – dell'utilizzo delle Commissioni speciali: per evidenti ragioni di economicità e di risparmio di risorse.

L'articolo 9 esclude la possibilità – ancora vigente nel regolamento del Senato ancorché mai utilizzata – per una Commissione speciale di essere sede deliberante per i disegni di legge, nella logica di conferire forza e competenza alle Commissioni permanenti ed arginare, conseguentemente, il proliferare delle Commissioni speciali che rappresentano ulteriori costi per l'amministrazione senza spesso registrare una maggiore efficacia rispetto ai poteri di indagine già spettanti alle Commissioni permanenti. A maggior ragione si tende a disincentivarne l'utilizzo per

l'esame di disegni di legge afferenti a specifiche materie, rendendo più rapido l'*iter* nelle Commissioni permanenti.

Con l'articolo 10 si rende concreta una delle linee portanti della presente modifica regolamentare: il lavoro nelle Commissioni parlamentari. Si definisce, in primo luogo, la sede redigente quale sede primaria di assegnazione e di discussione dei disegni di legge in Commissione. Restano tuttavia esclusi da tale ipotesi, come anche dalla sede deliberante, i casi di conversione in legge di decreto legge, di legge delega, di leggi elettorali, di revisione costituzionale, di ratifiche di trattati internazionali, di leggi di bilancio e di disegni di legge rinviati dal Presidente della Repubblica. In tal modo si liberano tempi preziosi per l'attività dell'Assemblea, la quale resta comunque sovrana in quanto, oltre alla votazione finale già prevista in tali casi, dovrà votare, senza emendamenti, ciascun articolo redatto. Potrà anche restituire il disegno di legge (o parte di esso) alla Commissione per un nuovo esame. Si amplia, dunque, una fattispecie già prevista dalla nostra Carta costituzionale e dai Regolamenti parlamentari, ma (quasi) mai utilizzata. Resta ferma la possibilità di trasferimento dei provvedimenti alla sede referente, quale sede normale. La sede redigente può velocizzare i lavori in modo assai significativo, bilanciandosi con le maggiori garanzie per le opposizioni ed i limiti regolamentari posti all'abuso della decretazione d'urgenza.

Attraverso l'articolo 11, posta quella redigente come fase primaria per la gran parte dei disegni di legge ordinari, si consente, comunque, il trasferimento alle altre sedi (quindi sia referente che deliberante) dall'esame dei disegni di legge, con nuove garanzie per le opposizioni parlamentari.

L'articolo 12 conferisce al parere consultivo delle Commissioni permanenti una adeguata pubblicità, in riferimento ai lavori delle altre Commissioni e, soprattutto, a quello dell'Assemblea. La trasparenza del lavoro in Commissione accompagna necessa-

riamente il rafforzamento della funzione legislativa di questi organi fondamentali, nell'ambito degli organi del Senato della Repubblica.

Con l'articolo 13 si propone di dare attuazione all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, facendo leva sulla riserva in favore dei regolamenti parlamentari prevista dall'articolo 11 dianzi citato. Si prospetta, in particolare, l'introduzione nel Regolamento vigente dell'articolo 40-*bis* relativo agli effetti del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La composizione dell'organo, attualmente disciplinata con legge ordinaria, viene integrata con la nomina di rappresentanti regionali e degli enti locali designati dalle regioni e dalla Conferenza Stato-città-autonomie locali. Si è del resto consapevoli che una tale novella, incidente sulla composizione di un organo bicamerale, presuppone un'eventuale modifica speculare nel Regolamento della Camera dei deputati. Per ciò che concerne, invece, gli effetti del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, così integrata, si sviluppa appieno la forza precettiva dell'articolo 11 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001. Ovviamente, tali pareri possono essere espressi limitatamente a disegni di legge, emendamenti e schemi di atti normativi del Governo, riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione. In particolare, nel caso di mancato adeguamento al parere contrario o favorevole condizionato, da parte della Commissione competente in sede referente su un disegno di legge, si prevede la necessità che l'Assemblea deliberi a maggioranza assoluta. Qualora invece il disegno di legge sia esaminato in sede deliberante o redigente, ove la Commissione non si uniformi ai contenuti del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, conseguono gli effetti già previsti attualmente dall'articolo 40, commi 5 e 6 del Regolamento (rimessione all'Assemblea).

L'articolo 14 disciplina alcune modifiche procedurali relative all'esame dei provvedimenti in sede redigente aumentando le garanzie delle Opposizioni con propri tempi riservati in Assemblea. Si dà, inoltre, ulteriore conferma della riserva all'Assemblea della votazione dei singoli articoli, oltre alla votazione finale, per contemperare le esigenze di maggior speditezza ed efficienza qualitativa del lavoro di Commissione con alcune riserve espresse dalla dottrina circa le procedure abbreviate di questo tipo.

All'articolo 15, in considerazione della particolare rilevanza delle modifiche che talvolta le Commissioni apportano al disegno di legge originario, si stabilisce che nel procedimento in sede referente le Commissioni 1^a, 5^a e 10^a (le cosiddette «Commissioni filtro») debbano comunque esprimere un parere sul nuovo testo che approda all'Assemblea.

Con l'articolo 16 si rafforzano le prerogative delle Opposizioni e di tutti i Senatori in riferimento alla possibilità di svolgere indagini conoscitive e soprattutto al dovere del Governo di prestare la dovuta collaborazione (documentale e informativa) in tale ambito.

Con l'articolo 17 si vogliono evitare prassi inutilmente differenziate tra Commissioni, stabilendo con chiarezza che ciascuna di esse, in caso di congiunzione di più disegni di legge, deliberi in modo esplicito quale fra questi debba essere assunto come testo base cui eventualmente riferire gli emendamenti. A tal fine, si prevede di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, in cui siano rappresentati tutti i Gruppi Parlamentari con l'incarico di formulare un testo unificato. In ciò si formalizza in parte, rendendola limpida e controllabile, una prassi già in vigore da tempo nell'ambito dei lavori delle Commissioni.

L'articolo 18 integra l'articolo 53 del Regolamento riguardante la programmazione dei lavori. Si interviene, in particolare, con un ampliamento temporale per l'attività sia di Commissione che d'Assemblea, riservando due giorni alla prima e due alla se-

conda (attualmente il Senato lavora, di norma, solo nei tre giorni centrali della settimana, con una sovrapposizione di calendari tra Aula e Commissione). Aumentano, inoltre, le sedute dedicate esclusivamente all'esame dei disegni di legge fatti propri dai Gruppi di opposizione, in antitesi all'istituzione del Governo come *dominus* incontrastato del calendario dei lavori di Aula e di Commissione.

L'articolo 19 amplia i diritti delle Opposizioni nell'ambito dello schema dei lavori predisposto dal Presidente del Senato in caso di mancato accordo in conferenza dei Capigruppo. In particolare si sancisce che ogni mese, sentito il Coordinamento delle Opposizioni, almeno tre sedute siano destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari dell'opposizione e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Nell'ambito della quota mensile riservata ai Gruppi di Opposizione, inoltre, ciascun Gruppo indica un disegno di legge, già fatto proprio dal Gruppo secondo le norme stabilite dal Regolamento, secondo un criterio di tendenziale rotazione.

L'articolo 20, modificando l'articolo 55 del Regolamento, in contrapposizione alle proposte presentate dalla maggioranza che considera il Governo come *continuum* della maggioranza parlamentare, propone l'equa ripartizione dei tempi di discussione tra maggioranza e governo da un lato e Gruppi di opposizione dall'altro.

L'articolo 21 interviene sul fondamentale tema della pubblicità dei lavori. In particolare si sancisce che il Coordinamento delle Opposizioni, oltre al Presidente del Senato, possa chiedere la diretta televisiva sia dell'Aula che delle Commissioni. Si tenga conto, peraltro, che per le commissioni in sede deliberante e redigente è già prevista, dalla presente proposta di modifica regolamentare, la resocontazione stenografica.

La modifica regolamentare prevista dall'articolo 22 ha come obiettivo la significa-

tiva riduzione dei costi amministrativi e di gestione del Senato. Pur essendo, infatti, assolutamente essenziale la redazione del resoconto stenografico di ogni seduta dell'Assemblea ai fini della tutela della trasparenza e della pubblicità dei lavori, appare superflua - e non sempre utile - la elaborazione aggiuntiva del resoconto sommario.

L'articolo 23 agisce sul miglioramento della qualità redazionale degli emendamenti rendendo improponibili quelli di iniziativa governativa o del relatore che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 76 *bis* del Regolamento vigente. Si tratta di una norma, apparentemente secondaria, che mira però a risolvere un punto centrale della trasparenza dei lavori parlamentari, sia di Aula che di Commissione. Sempre più spesso, infatti, passano attraverso emendamenti del Relatore e del Governo modifiche sostanziali a disegni di legge in corso di esame, senza che i Senatori dispongano di adeguati elementi informativi sulla effettiva portata normativa delle proposte emendative.

Con l'articolo 24, in corrispondenza del rafforzamento dei diritti delle Opposizioni sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità (si veda la presente modifica all'articolo 93 del Regolamento), si semplifica il sistema di vaglio dell'Assemblea sui presupposti della decretazione d'urgenza attribuiti alla 1^a Commissione permanente. Si propone, in altri termini, di superare la possibilità, attualmente prevista, che l'Assemblea possa votare e denegare i presupposti di costituzionalità di un disegno di legge sui quali si è già espressa favorevolmente la Commissione competente. Rimane salva, invece, la possibilità per l'Assemblea di affermare i presupposti di costituzionalità nel caso la Commissione li abbia dichiarati insussistenti.

L'articolo 25 modifica radicalmente l'articolo 93 del vigente Regolamento in riferimento alle questioni pregiudiziali e sospen-

sive. Esse riguardano intimamente il merito del provvedimento e consentono una valutazione *ad hoc* dell'Assemblea, anche con specifico riguardo alla compatibilità del provvedimento con la Carta costituzionale e con i principi supremi dell'ordinamento. Non a caso, la questione va decisa con «priorità assoluta» rispetto alla discussione principale, la quale non può neppure iniziare sino a che l'Assemblea non l'abbia formalmente respinta. A conferma dell'estremo valore che si conferisce all'istituto e ad ulteriore conferma della natura non ostruzionistica delle questioni pregiudiziali, la presente proposta di modifica regolamentare circoscrive la loro presentabilità ad una per ciascun Gruppo parlamentare. Le si escludono, però, contemporaneamente dal contingentamento dei tempi: limitatamente all'articolo 93, infatti, il Regolamento del Senato contiene sani ed efficaci «anticorpi» all'eventuale utilizzo dilatorio dell'istituto. L'«autonomia temporale» delle questioni pregiudiziali è infatti rivendicata dalla loro ferrea disciplina, già riscontrabile direttamente dal testo del Regolamento. Premesso, infatti, che nell'ambito del contingentamento, a ciascun Gruppo parlamentare è lasciata la piena disponibilità sull'uso del suo tempo nelle varie fasi del processo decisionale, non si comprenderebbe il motivo per cui nel testo dell'articolo 93, il Regolamento si senta già in obbligo di precisare che la disponibilità di intervento sulla questione pregiudiziale è concessa «ad un Senatore per Gruppo» e per «non più di dieci minuti». Per favorire un uso corretto e ragionevole di questo strumento di estrema rilevanza, l'istituto della questione pregiudiziale viene espressamente «contingentato», nella modifica proposta, ad una per ciascun Gruppo parlamentare. Onde evitare, però, che l'atto di eccepire la incostituzionalità di singole disposizioni finisca col travolgere, anche contro la volontà del proponente, l'intero disegno di legge, si consente che la pregiudiziale sia circoscrivibile anche a singoli articoli. Ove l'Assemblea la

dovesse approvare, i suoi effetti opereranno limitatamente a quelle parti o a quelle disposizioni che si intendono soppresse, come già oggi avviene per le deliberazioni *ex art.* 78 del Regolamento.

L'articolo 26, di integrazione e modifica all'articolo 100 del Regolamento, arricchisce notevolmente la disciplina della emendabilità nel senso di limitarne l'uso ostruzionistico e di favorirne, viceversa, la flessibilità quale strumento normativo che concorre al miglioramento testuale dei disegni di legge. In particolare, si prevede che gli emendamenti d'Assemblea, oltre che alla 1^a e alla 5^a Commissione, siano trasmessi anche alla 10^a Commissione e alla Commissione che ha licenziato il testo in sede referente, in modo, che ne possa valutare l'impatto sul testo da essa proposto. In tal modo, il parere del Relatore scaturirà da un pur breve dibattito della Commissione sugli emendamenti. Inoltre, per porre un freno ad una prassi recentemente invalsa, tale da snaturare soprattutto il contenuto dei decreti-legge, si limita la proponibilità di nuovi emendamenti in Aula, comprendendo in tale limitazione il Relatore e il Governo. Ferma restando la non emendabilità dei disegni di legge in sede redigente, per i decreti-legge i singoli Senatori e il Governo dovranno presentare le loro proposte già in Commissione. In tal modo si intende prevenire un fenomeno sempre più rilevante: l'esame in Commissione si dilunga e il testo viene poi fortemente alterato da emendamenti, del tutto nuovi, presentati in Assemblea. Questa dilatazione dei lavori, nei limiti temporali posti dalla Costituzione, porta con sé la conseguenza che l'altro ramo del Parlamento si limiterà ad approvare «a scatola chiusa» il decreto-legge trasmessogli, sul quale viene sempre più spesso posta la questione di fiducia dal Governo. Con questo limite, che va letto unitamente al rafforzamento del parere delle Commissioni consultive ed all'obbligo anche per il relatore di presentare relazione tecnica, si tenta di riportare razionalità e ragionevolezza nell'esame

dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, in modo da sfavorirne l'abuso, nelle more di un nuovo intervento della Corte costituzionale o di una modifica costituzionale. Sempre con riferimento agli emendamenti, si rafforzano i pareri delle commissioni consultive quando l'esame è in sede deliberante o redigente: in questo caso, infatti, le condizioni apposte si trasformano in emendamento da votare obbligatoriamente. Inoltre, per rendere meno frequente l'uso di strumenti antiostuzionistici rivelatisi assai utili ma che hanno pesantemente penalizzato la qualità tecnica degli emendamenti, si assicura ai Gruppi la votazione degli emendamenti da essi considerati prioritari. Tale possibilità è attualmente impedita al Senato dalla sistematica applicazione della prassi del c.d. «canguro» che guarda solo alla collocazione o ricorrenza di singole parole nel testo emendativo giungendo spesso alla paradossale circostanza di accorpare emendamenti con significato diametralmente opposto. Il comma su cui tale prassi si fonda viene mantenuto, ma si tende a prevenire a monte, con gli strumenti sopra enunciati, il problema che si verifica prevalentemente nei lavori d'Assemblea. Si ricorda inoltre che il Senato continua a disporre anche del sistema della cosiddetta «ghigliottina» con riferimento alla conversione dei decreti legge. Tuttavia, sempre per contenere in chiave qualitativa piuttosto che meramente quantitativa l'emendabilità dei testi, si dispone che il Presidente del Senato dichiari inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge originario. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione e per alzata di mano. Nel caso di esame in sede redigente o deliberante, le condizioni poste dalla 1^a e dalla 5^a Commissione devono essere presentate come emendamento del Relatore, la cui votazione è obbligatoria. Nel caso di esame in sede redigente, le commissioni consultive possono presentare

emendamenti alla Commissione redigente. Si prevede la fissazione di un termine ragionevole per la presentazione degli emendamenti e viene sempre consentita, fino al momento della votazione, la modificabilità di un emendamento da parte del presentatore sulla scorta dei pareri espressi sull'emendamento stesso. Allo stesso modo, viene sempre consentita, fino al momento della votazione, la emendabilità di un emendamento del Governo o del Relatore e si prevede che il fascicolo degli emendamenti venga immediatamente allegato al resoconto dell'ultima seduta della Commissione di trattazione del provvedimento cui sono riferiti gli emendamenti, onde favorire la rapida conoscibilità, anche all'esterno, delle modifiche proposte.

L'articolo 27 consente di mettere fine ad una delle più evidenti differenze tra i Regolamenti di Camera e Senato in riferimento al computo degli astenuti: analogamente al Regolamento della Camera dei Deputati, dunque, con tale proposta di modifica dell'articolo 107 del Regolamento del Senato, gli astenuti non vengono più computati come presenti alle votazioni. La diversa disciplina delle astensioni tra Camera e Senato ai fini del computo della maggioranza oltre ad aver dato luogo a molteplici ambiguità applicative, appare da molti anni immotivata, sia in un quadro di bicameralismo paritario come quello attuale, sia anche nei modelli che intendano in futuro superarlo. L'articolo 48 del Regolamento della Camera dei deputati - che si tenta qui di mutuare - interpreta infatti in maniera letterale la formula costituzionale della «maggioranza dei presenti», specificando che sono da considerarsi tali «coloro che esprimono voto favorevole o contrario». L'articolo 107, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica prevede, invece, che «ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione»: nella prassi tale disposizione è stata interpretata in maniera diversa rispetto all'altro ramo del Parla-

mento, poichè sono stati computati anche i voti degli astenuti al fine del raggiungimento della maggioranza. Da un punto di vista fattuale, anche considerando solo i casi che si sono riscontrati nella Legislatura appena conclusasi, la diversa interpretazione dei *quorum* deliberativi nei due rami del Parlamento ha continuato a dar vita a costanti tensioni nel nostro sistema istituzionale cui pare quanto mai opportuno porre rimedio. Al di là dei problemi di sistema, l'interpretazione soprattutto dell'articolo 107 del Regolamento del Senato finisce altresì per negare il carattere di opzione terza che caratterizza in maniera intrinseca l'astensione nel voto, finendo o per appiattirla sul voto contrario o costringendo colui che intende farne ricorso a ripiegare sull'astensione dal voto, anche con l'uscita dall'Aula, che ha significati parzialmente diversi, potendo ben essere considerata anche come un rifiuto della scelta e non solo come una mancata opzione tra il sì e il no. Per questo si propone semplicemente di mutuare l'attuale normativa vigente alla Camera dei deputati rendendo omogenei i procedimenti deliberativi dei due rami del Parlamento, tramite una riforma del comma 1 dell'articolo 107 che specifichi che per il computo del numero dei presenti per le deliberazioni siano da prendere in considerazione solamente i voti favorevoli o contrari.

Con l'articolo 28 (riscrivendo l'articolo 113 ed abrogando l'articolo 114 del Regolamento) si dispone un utilizzo normale del voto con procedimento elettronico in luogo della «alzata di mano», per evidenti motivi di efficienza, trasparenza e ragionevolezza.

La proposta di modifica contenuta nell'articolo 29 si rende necessaria per disciplinare in modo trasparente, certo ed efficace le dimissioni volontarie dei senatori. Ai sensi della normativa vigente - secondo l'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 - è riservata alla Camera di appartenenza la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni di un parlamentare. L'accettazione delle dimissioni, tuttavia, ri-

sulta del tutto aleatoria, in quanto non solo dipende dalla votazione dell'Aula ma, poichè riguarda persone, viene effettuata a scrutinio segreto elettronico. Tale procedura trova la sua fonte nella prassi e deriva da una concezione ormai arcaica del diritto parlamentare, secondo cui la riserva di Assemblea rappresentava uno strumento di tutela del parlamentare nei confronti di eventuali pressioni esterne. È evidente che oggi, tale impostazione non può più trovare alcuna ragion d'essere, sia sotto il profilo procedurale che soprattutto, sotto il suo aspetto motivazionale. Un procedimento tanto complesso, dunque, non può considerarsi più vero strumento di garanzia della libertà del parlamentare, come in altri momenti e contesti può aver rappresentato. A riprova di ciò, la recente normativa sugli amministratori locali impone che le dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali diventino immediatamente efficaci all'atto della loro presentazione e - conseguentemente - irrevocabili. Allo stesso modo, il Regolamento del Parlamento europeo, prevede che delle dimissioni dei propri membri venga informata l'Assemblea per una mera presa d'atto, senza alcuna votazione al riguardo. È altresì evidente come l'istituto delle dimissioni volontarie, connesse all'accettazione da parte dell'Aula con voto segreto, incida sullo *status* del parlamentare, oltre che sull'organo camerale nel suo complesso. Non si comprendono, quindi, le ragioni delle diversità procedurali così rilevanti tra le dimissioni di un parlamentare italiano, rispetto a quelle degli amministratori locali e - soprattutto - a quelle dei parlamentari europei. L'aggravio procedurale, determinato dal «passaggio» delle dimissioni in Aula, può paradossalmente costituire una premessa per le dimissioni strumentali, strategiche o, più sottilmente, di convenienza. Occorre, inoltre, considerare che in virtù di un principio generale dell'ordinamento costituzionale nessuno può essere obbligato ad accettare un incarico né - soprattutto - a rimanervi contro la propria volontà. Le dimissioni, per-

tanto, non solo debbono necessariamente rendersi ammissibili, ma anche soggette soltanto alla facoltà del singolo e non alla «disponibilità» del voto segreto dell'Aula parlamentare di appartenenza. Stante, infatti, una scelta scevra da condizionamenti patologici del parlamentare, è evidente che lasciando tale disponibilità nelle mani dell'Aula, esse saranno inevitabilmente condizionate alle classiche ripartizioni politiche aggravate, oltretutto, dalla procedura segreta di votazione. Al fine di evitare tali anomalie è doveroso, quindi, allineare la disciplina e gli effetti delle dimissioni volontarie tra tutte le istituzioni pubbliche rappresentative. La regolamentazione univoca delle dimissioni volontarie costituisce, ormai, una necessità inderogabile, ascrivibile nell'ambito dello *status* del parlamentare, a garanzia della sua libertà di esercizio del suo mandato, in tutte le sue forme. Introdurre regole certe, puntuali e più restrittive può rappresentare anche un'occasione per mostrare un modo d'essere sobrio e rigoroso delle Istituzioni, a partire da quelle parlamentari.

Con l'articolo 30 si abrogano due disposizioni del Regolamento (l'articolo 137 e l'articolo 138) mai utilizzate anche e soprattutto in seguito alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica: si tratta di due articoli riguardanti l'esame di questioni e voti regionali. A tale proposito, si segnala invece l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 recepita dalla presente proposta modificativa.

Con la modifica all'articolo 151-*bis*, l'articolo 31 mutua l'istituto della interrogazione a risposta immediata dal Regolamento della Camera dei Deputati. Si prevede, cioè, che lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata abbia luogo una volta alla settimana (di norma il giovedì); alle sedute dedicate allo svolgimento di tali interrogazioni intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente

del Consiglio dei ministri e per una volta il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. La finalità di questo istituto di sindacato ispettivo risponde alla necessità di rafforzare il controllo parlamentare a fronte della recente tendenza alla valorizzazione della posizione e del ruolo del Presidente del Consiglio in seno alla compagine governativa, determinatisi anche dall'introduzione di un sistema elettorale in cui emerge una investitura «preventiva», da parte delle coalizioni, dei candidati alla Presidenza del Consiglio. A questa opportuna tendenza deve quindi corrispondere, sul piano dei regolamenti parlamentari, una contestuale valorizzazione della funzione di controllo parlamentare sul Governo e, in via diretta, sul Presidente del Consiglio dei Ministri. La storia parlamentare recente dimostra, tuttavia, che l'istituto del *Premier question time* sia stato completamente inapplicato, a causa della mancanza di effettivi poteri «coercitivi» e «obbligatorî» da parte dei Presidenti delle Camere. Conseguentemente, con tale proposta di riforma regolamentare, si tenta di porre rimedio a tale grave *vulnus*. Si prevede, in particolare, che nel caso di assenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri interrogati, il Presidente del Senato debba rinviare la trattazione ad altra ora della medesima seduta. Se la seduta è tolta per la seconda mancanza consecutiva del rappresentante del Governo, il Presidente del Senato convoca l'Assemblea con lo stesso ordine del giorno per la prima seduta successiva già prevista dal calendario o, in mancanza, per il primo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima.

Anche l'articolo 32 rafforza e razionalizza lo strumento del sindacato ispettivo, in riferimento alle interpellanze con procedimento abbreviato. Con procedura analoga a quella applicabile in mancanza del numero legale e, soprattutto per dare forza reale all'istituto si introduce, secondo il medesimo schema di cui all'articolo 30, un meccanismo volto

a disincentivare la mancata presenza del Governo, e quindi la mancata risposta, alle interrogazioni di Gruppo.

L'articolo 33 inserisce una ulteriore norma di garanzia per le Opposizioni parlamentari prevedendo che la presidenza delle Commissioni parlamentari di inchiesta spetti, di diritto, ad un Senatore tra coloro i quali non hanno votato la fiducia al Governo secondo le modalità stabilite dalla deliberazione istitutiva della Commissione stessa. Si prevede, inoltre, analogamente alla proposta di modifica concernente le indagini conoscitive,

l'obbligo (in luogo della mera possibilità) per il Presidente del Senato, ove anche la Camera dei deputati deliberi una inchiesta sulla identica materia, di promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni deliberino di procedere in comune: questo, per evidenti ragioni di efficienza, economicità e ragionevolezza.

Per i motivi ampiamente e dettagliatamente indicati nella presente relazione illustrativa, si auspica una rapida e celere approvazione delle modifiche regolamentari proposte.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Elezione del Presidente*). - 1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti il Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei componenti. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto, o entra in ballottaggio, il più anziano di età».

Art. 2.

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Composizione dei Gruppi parlamentari*). - 1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre

giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci senatori, purchè questi siano stati eletti in rappresentanza di uno stesso partito o di una coalizione di partiti.

5. La denominazione dei Gruppi parlamentari deve corrispondere a quella del partito o della coalizione di partiti di cui al comma precedente, salvo mutamento della denominazione originaria del partito o della coalizione.

6. I senatori eletti in rappresentanza di uno stesso partito o della stessa coalizione di partiti non possono contribuire alla formazione di Gruppi diversi, salvo quanto disposto nei successivi commi.

7. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito, a norma del comma 4, si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte vengono iscritti al Gruppo misto.

8. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

9. Non è ammessa la costituzione di componenti politiche interne ai Gruppi parlamentari».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis. - (*Attribuzioni specifiche delle Opposizioni*). - 1. Entro otto giorni dalla seduta nella quale il Senato ha votato la fiducia al Governo, il Presidente del Senato convoca i Presidenti dei gruppi che non hanno votato la fiducia al Governo per la costituzione del Coordinamento delle Opposizioni.

2. Il Coordinamento delle Opposizioni elegge un Presidente e almeno due vicepresi-

denti, in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi di opposizione e si dota di un regolamento interno.

3. Il Coordinamento delle Opposizioni interviene, con tempo equivalente, alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni nelle quali prende la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri o un membro del Governo.

4. Fanno parte del Coordinamento delle Opposizioni i Gruppi che non votano la fiducia al Governo».

Art. 4.

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Locali, attrezzature e contributi ai Gruppi parlamentari*). - Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono versati contributi a carico del bilancio del Senato, in proporzione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi».

Art. 5.

1. L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Giunta per il regolamento*). -
1. La Giunta per il regolamento è composta di dodici Senatori, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Nell'ambito di tale ripartizione è comunque assicurata la presenza di tutti i Gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica. La Giunta è presieduta dallo stesso Presidente del Senato.

2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di quattro membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività e proporzionalità.

3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato, da metà dei componenti della Giunta stessa, da un terzo dei componenti del Senato ovvero dal Coordinamento delle Opposizioni.

4. Ciascun Presidente di Gruppo può chiedere al Presidente del Senato di sottoporre all'esame della Giunta le questioni di cui al comma 3.

5. Due componenti della Giunta, uno dei quali indicato della maggioranza ed uno indicato dalle Opposizioni, coadiuvati dal Segretario Generale provvedono alla pubblicazione di una raccolta delle prassi, dei precedenti e dei pareri della Giunta per il Regolamento. All'avvenuta pubblicazione di cui al periodo precedente, gli ulteriori precedenti rilevanti ed i pareri della Giunta per il Regolamento successivamente intervenuti sono con tempestività pubblicati con le stesse modalità e tale pubblicazione è classificata come Documento numerato».

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitrè Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti alle Opposizioni».

Art. 7.

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (Commissioni permanenti - Competenze). - 1. Le Commissioni perma-

menti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

- 1^a - Affari costituzionali, ordinamento dello Stato, pubblica amministrazione;
- 2^a - Giustizia, sicurezza interna;
- 3^a - Affari esteri, difesa;
- 4^a - Affari sociali, salute, lavoro;
- 5^a - Bilancio, economia, finanze;
- 6^a - Infrastrutture, comunicazioni, trasporti;
- 7^a - Istruzione, università, ricerca scientifica;
- 8^a - Territorio, beni culturali e ambientali;
- 9^a - Sviluppo economico, energia;
- 10^a - Politiche dell'Unione europea».

Art. 8.

1. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Commissioni speciali*). - 1. Quando il Senato disponga la costituzione di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso le designazioni dei Gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.

2. Ciascuna Commissione speciale conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data di istituzione ed è prorogabile una sola volta».

Art. 9.

1. All'articolo 35, comma 1, le parole «, o di Commissioni speciali» sono soppresse.

Art. 10.

1. L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (*Assegnazione alle Commissioni in sede redigente*). - 1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo

35, il Presidente, dandone comunicazione al Senato, assegna in sede redigente alle Commissioni permanenti disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli. È riservata all'Assemblea la votazione articolo per articolo, senza emendamenti, salvo quanto previsto dal comma 6, nonché la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109. L'Assemblea può altresì deliberare il rinvio in Commissione in sede redigente di uno o più articoli del disegno di legge ai fini di un nuovo esame. In tal caso, l'Assemblea riprende l'esame a conclusione dei lavori della Commissione e svolge la votazione sugli articoli come eventualmente modificati dalla Commissione nonché la votazione finale ai sensi del presente articolo.

2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, un decimo dei componenti del Senato o il Coordinamento delle opposizioni, può chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione mediante procedimento elettronico senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta da svolgersi entro la seduta successiva.

3. L'Assemblea, qualora deliberi il rinvio in commissione, fissa con apposito ordine del giorno i nuovi criteri informativi cui la commissione dovrà attenersi.

4. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge può essere sottoposto alla procedura di esame e di approvazione in sede referente qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione o il Coordinamento delle Opposizioni, o

quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40.

5. Il testo del disegno di legge approvato dalla commissione è trasmesso alle Commissioni 1^a, 5^a e 10^a per l'espressione di un parere, che deve essere sottoposto a votazione in forma di emendamento presentato dal relatore».

Art. 11.

1. L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - (*Trasferimento di un disegno di legge dalla sede redigente alla sede deliberante o referente*). - 1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime o il Coordinamento delle opposizioni e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o referente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede redigente.

2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento».

Art. 12.

1. L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - (*Procedura per la espressione dei pareri*). - 1. La Commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un termine non superiore a quindici giorni, oppure a otto giorni per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.

2. Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato,

sia stata concessa dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.

3. Il parere è espresso per iscritto e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta in cui viene espresso. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.

4. I pareri delle Commissioni consultate sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - *(Integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ai sensi dell'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).* - 1. Sino alla revisione delle norme del Titolo V della Parte II della Costituzione, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è integrata con la designazione di un numero di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali non superiore alla somma dei deputati e dei senatori che ne fanno parte. La designazione è effettuata con le seguenti modalità:

a) ciascuna regione e provincia autonoma designa un proprio rappresentante;

b) la Conferenza Stato-città ed autonomie locali designa rappresentanti dei comuni, delle province, delle città metropolitane, nei limiti numerici complessivi di cui al primo periodo del presente comma.

2. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella sua composizione integrata ai sensi del comma 1, esprime pa-

rere sui disegni di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, nonché sugli schemi di atti normativi del Governo, riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione al fine di valutarne la conformità all'assetto costituzionale del riparto di competenze normative tra lo Stato e le regioni.

3. Nel caso in cui la Commissione parlamentare per le questioni regionali abbia espresso parere contrario o favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni o riformulazioni su un testo o su un emendamento, e la Commissione in sede referente non si sia adeguata, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui l'esame del disegno di legge sia svolto in sede deliberante o redigente, il mancato adeguamento al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali determina la rimessione in Assemblea».

Art. 14.

1. L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - (*Procedura delle Commissioni in redigente - votazione finale del disegno di legge in Assemblea*). - 1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 41.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informativi fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con tali criteri decide il Presidente della Commissione. Per gli emendamenti si applica quanto disposto dall'articolo 100, ove compatibile.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma 2. Nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.

4. Dopo l'approvazione dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta. Il testo approvato dalla Commissione è trasmesso alle Commissioni consultate e, comunque, alle Commissioni 1^a, 5^a e 10^a per l'espressione del parere.

5. In Assemblea hanno facoltà di parlare un rappresentante per ciascun Gruppo, il Coordinamento delle Opposizioni, il relatore e il rappresentante del Governo. Dopo la votazione dei singoli articoli, senza emendamenti, il disegno di legge viene posto ai voti per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto».

Art. 15.

1. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono sempre assegnati in sede referente, quale sede normale di esame, i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, quelli di delegazione legislativa o a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, relativi all'attuazione di norme comunitarie, che trattino prevalentemente le materie inerenti alle minoranze linguistiche oltre agli eventuali disegni di legge trasferiti da altra sede. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale»;

b) Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Qualora sia all'esame un disegno di legge inserito nel calendario dei lavori

su richiesta del Coordinamento delle Opposizioni ovvero di uno dei gruppi di minoranza, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, terzo periodo, la Commissione non può decidere l'abbinamento con altri disegni di legge, nè modificare il testo se non vi sia il consenso del primo firmatario del disegno di legge stesso.

7-ter. La relazione per l'Assemblea indica analiticamente le proposte di modifica che la Commissione ritiene debbano essere apportate al testo. Il testo approvato dalla Commissione è trasmesso alle commissioni consultate e, comunque, alle commissioni 1^a, 5^a e 10^a per l'espressione del parere.

7-quater. Per gli emendamenti si applica quanto disposto dall'articolo 100».

Art. 16.

L'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - (*Indagini Conoscitive*). - 1. Nella materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non dispongono dei poteri di cui al comma 5 dell'articolo 162, nè hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.

3. I programmi relativi, predisposti dalle Commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.

4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.

5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo, le Commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di enti pubblici. Il Governo fornisce i dati, le informazioni e i documenti richiesti. Possono altresì essere invitati alle sedute rappresentanti di enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.

6. A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la Commissione lo disponga.

7. Se anche alla Camera dei deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

8. Il Coordinamento delle Opposizioni può chiedere al Presidente della Commissione di autorizzare lo svolgimento di indagini conoscitive, anche attraverso la richiesta nella misura di due indagini per anno per ciascuna Commissione. Il Presidente della Commissione autorizza l'indagine previa intesa con il Presidente del Senato il quale valuta la congruità della richiesta e la sua attinenza alle competenze della Commissione».

Art. 17.

1. L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (*Connessione e concorrenza di iniziative legislative*). – 1. I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione. La Commissione delibera quale, fra i disegni di

legge discussi congiuntamente, debba essere assunto come testo base cui riferire gli emendamenti. A tal fine la Commissione procede alla nomina di un Comitato ristretto in cui siano rappresentati tutti i Gruppi, con l'incarico di formulare un testo unificato derivante dai disegni di legge congiunti.

2. Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di quindici giorni. In tal caso, salvo quanto previsto dal comma 1, è assunto come testo base il disegno di legge comunicato alla Presidenza in data anteriore.

3. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese».

Art. 18.

1. All'articolo 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Di norma, nell'ambito della programmazione di cui al comma 1, due giorni alla settimana sono riservati all'attività delle Commissioni e almeno due all'attività dell'Assemblea. Una seduta è riservata agli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo»;

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e

speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle priorità avanzate dai Gruppi parlamentari, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni mese, sentito il Coordinamento delle opposizioni, almeno tre sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55, comma 5. Nell'ambito della quota mensile riservata ai Gruppi di opposizione, ciascun Gruppo indica un disegno di legge, già fatto proprio dal Gruppo secondo le norme stabilite dal Regolamento, secondo un criterio di tendenziale rotazione».

Art. 19.

1. All'articolo 54, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano per i Gruppi di Opposizione e per le ulteriori minoranze le garanzie di cui all'articolo 53, comma 3».

Art. 20.

1. All'articolo 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone uno schema di calendario dei lavori, lo trasmette ai Presidenti dei Gruppi, di norma almeno ventiquattro ore prima della convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, e lo sottopone al-

l'approvazione della Conferenza stessa, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante. Tale calendario prevede che metà del tempo per l'esame dei disegni di legge e degli altri argomenti all'ordine del giorno sia equamente ripartito tra i gruppi dell'opposizione e l'altra metà tra Governo e maggioranza»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo, del Coordinamento delle Opposizioni o di otto Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purchè non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione mediante procedimento elettronico dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno».

Art. 21.

1. L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (*Pubblicità delle sedute*). - 1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

2. La pubblicità dei lavori di Commissione e di Assemblea, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente del Senato anche su richiesta del Coordinamento delle Opposizioni».

Art. 22.

1. All'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo mediante procedimento elettronico»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Di ogni seduta pubblica viene redatto il resoconto stenografico».

Art. 23.

1. All'articolo 76-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa o del relatore che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1».

Art. 24.

1. All'articolo 78, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il disegno di legge di conversione è altresì deferito, entro il termine di cui al precedente comma 2, alla 1^a Commissione permanente, la quale trasmette il proprio parere alla Commissione competente entro cinque giorni dal deferimento. Qualora la 1^a Commissione permanente esprima parere contrario per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, tale parere deve essere immediatamente trasmesso, oltre che alla Commissione competente, al Presidente del Senato,

che lo sottopone entro cinque giorni al voto dell'Assemblea. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno. Sul parere contrario della 1^a Commissione permanente l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo».

Art. 25.

1. L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - (*Questioni pregiudiziale e sospensiva*). - 1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte nei limiti di una per ciascun gruppo Parlamentare prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.

3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.

4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti. I tempi per la discussione delle questioni pregiudiziali, nei limiti di cui al presente articolo, non sono computabili ai fini del contingentamento.

5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo mediante procedimento elettronico.

6. Le norme contenute nei commi 3, 4 e 5 precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.

7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli emendamenti.

8. La questione pregiudiziale, qualora non riferita al complesso del disegno di legge, deve indicare espressamente i singoli articoli o parti di essi sui quali debba effettuarsi la deliberazione dell'Assemblea. Se la deliberazione riguarda singole parti o disposizioni del disegno di legge e l'Assemblea la approva, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse».

Art. 26.

1. L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

«Art. 100. - (*Esame degli articoli – Presentazione degli emendamenti*). – 1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.

2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.

3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno ventiquattro ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito trasmessi alla Commissione.

4. Gli emendamenti, sottoscritti da otto Senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purchè la

presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.

6. Nel caso in cui la Commissione, il Governo o il Coordinamento delle Opposizioni chiedano al Presidente di avvalersi della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, ne rinvia l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.

7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5ª Commissione permanente perchè esprima il parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.

8. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, gli emendamenti presentati in Assemblea che non siano stati presentati anche in Commissione sono comunque trasmessi alle Commissioni 1ª, 5ª e 10ª, nonché alla medesima Commissione, per l'espressione del parere prima di essere posti in votazione. Il parere delle Commissioni è allegato al fascicolo dell'Assemblea. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.

9. In caso di esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, non possono essere presentati in Assemblea emendamenti che non siano stati discussi in Commissione, ad eccezione degli emendamenti in correlazione ad emendamenti fatti propri

dalla Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 6. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea questa decide senza discussione con votazione mediante procedimento elettronico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli emendamenti del Governo e del relatore.

10. Nel caso di esame in sede redigente o deliberante, le condizioni poste dalla 1^a e dalla 5^a Commissione sono presentate come emendamento della Commissione, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 41, commi 1 e 4, e 42, commi 1 e 2.

11. Nel caso di esame in sede redigente, le Commissioni consultate possono presentare emendamenti alla Commissione redigente, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 41, commi 1 e 4, e 42, commi 1 e 2.

12. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può stabilire, contestualmente alla fissazione del termine per gli emendamenti, che la votazione degli emendamenti in Assemblea sia riassuntiva e per principi, assicurando comunque ai Gruppi la votazione degli emendamenti da essi indicati.

13. La fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti e la conclusione della discussione di un disegno di legge, anche se assunte in sede di ufficio di presidenza della Commissione, sono sempre annunciate in Commissione e pubblicate nel resoconto. Il termine è fissato non prima di ventiquattro ore dalla fine della discussione generale, salvo diverso ed unanime accordo tra i Gruppi. I termini minimi di cui al presente comma si applicano anche al termine di presentazione di emendamenti in assemblea, salvo diverso ed unanime accordo in sede di conferenza dei Presidenti di Gruppo.

14. È sempre consentita, fino al momento della votazione, la modificabilità di un emendamento da parte del presentatore sulla scorta dei pareri espressi sull'emendamento.

15. È sempre consentita, fino al momento della votazione, la emendabilità di un emendamento del Governo, della Commissione o del relatore. A tal fine viene sempre indicato un termine apposito, contestualmente alla fissazione del termine emendamenti o della pubblicazione del fascicolo emendamenti. Il fascicolo viene, a tal fine, immediatamente allegato al resoconto dell'ultima seduta della commissione di trattazione del provvedimento cui sono riferiti gli emendamenti.

16. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.

17. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

18. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5^a Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

19. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea.

20. Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata stabilite nel comma 3 dell'articolo 99. Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati, nonché al relatore e al rappresentante del Governo.

21. Gli emendamenti sono stampati e distribuiti in principio di seduta. Gli emendamenti sopravvenuti e le riformulazioni sono distribuite prima dell'esame».

Art. 27.

1. All'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. Ai fini del presente comma sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata».

Art. 28.

1. All'articolo 113, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I voti in Assemblea sono espressi per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. L'Assemblea vota normalmente per scrutinio simultaneo a meno che quindici senatori chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richie-

denti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione».

2. L'articolo 114 è abrogato.

Art. 29.

1. L'articolo 135-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 135-ter. - (*Verifica dei poteri e dimissioni di un Senatore dal mandato parlamentare*). - 1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonchè sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità. In ogni caso la Giunta deve riferire al Senato sull'esito dei lavori e sulle conclusioni cui è pervenuta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 135.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

3. L'Assemblea non è chiamata a deliberare sulle dimissioni presentate da ciascun senatore. Le dimissioni di un Senatore hanno efficacia dalla comunicazione del Presidente all'Assemblea che deve essere resa alla prima seduta utile dopo l'avvenuta presentazione delle dimissioni stesse».

Art. 30.

1. L'articolo 137 è abrogato.

2. L'articolo 138 è abrogato.

Art. 31.

1. L'articolo 151-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 151-*bis*. - (*Interrogazioni a risposta immediata*). – 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il giovedì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio dei ministri e per una volta il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Senatore per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Senato invita a rispondere il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate. I Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Senato.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di

un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Nel caso di assenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri interrogati, il Presidente rinvia la trattazione ad altra ora della medesima seduta. Se la seduta è tolta per la seconda mancanza consecutiva del rappresentante del Governo, il Presidente il Senato convoca l'Assemblea con lo stesso ordine del giorno per la prima seduta successiva già prevista dal calendario o, in mancanza, per il primo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima.

6. Il Presidente della Senato dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie».

Art. 32.

1. L'articolo 156-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 156-*bis*. - (*Interpellanze con procedimento abbreviato*). - 1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, possono presentare non più di tre interpellanze di Gruppo al mese.

2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di nove interpellanze con procedimento abbreviato.

3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari, per

la trattazione di tutte le interrogazioni di Gruppo presentate nel mese. Nel caso di assenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri interrogati, il Presidente rinvia la trattazione ad altra ora della medesima seduta. Se la seduta è tolta per la seconda mancanza consecutiva del rappresentante del Governo, il Presidente il Senato convoca l'Assemblea con lo stesso ordine del giorno per la prima seduta successiva già prevista dal calendario o, in mancanza, per il primo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima.

4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2, possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti».

Art. 33.

1. L'articolo 162 è sostituito dal seguente:

«Art. 162. - (*Inchieste parlamentari*). -

1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.

2. Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, ovvero vi sia richiesta in tal senso da parte del Coordinamento delle Opposizioni, essa è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di questa o in quello successivo, per essere

discussa nel testo dei proponenti. La discussione in Assemblea si svolge a norma dell'articolo 55, comma 5.

3. Allorchè il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari e deve comunque essere assicurata la presenza di tutti i Gruppi. Il Presidente è nominato tra i Senatori che non hanno votato la fiducia al Governo.

4. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni deliberino di procedere in comune.

5. La Commissione termina i suoi lavori entro sei mesi dalla data di istituzione ed è prorogabile una sola volta.

6. I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.

7. La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

